



Regolamento del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva.

(adottato con delibera n. 50/1999 e modificato con delibere n. 8/2002 e n. 17/2008)

Art. 1 ISTITUZIONE

E' istituito il Consiglio di Istituto della Scuola Media Statale "Rinascita- A.Livi" di Milano, secondo le modalità stabilite dal D. Leg.vo n° 297 del 16/4/1994. Il Consiglio di Istituto è ufficialmente rappresentato nel suo insieme dalle decisioni deliberate nei modi e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

COMPITI E COMPETENZE

Art. 2 COMPETENZE

Le competenze del Consiglio di Istituto sono quelle previste dall'art.10 D.L.vo n° 297 del 16.04.1994 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Istituto sono eletti secondo le modalità previste dall'art.8 del D.Leg.vo n° 297 del 16.04.1994. Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano per qualunque ragione le loro funzioni si procede a nuove elezioni.

Art. 4 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente regolamento. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, adotta inoltre tutti i provvedimenti ed accorgimenti che si rendano necessari per un ordinato, scorrevole e regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente nomina di volta in volta il segretario.

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto nel direttivo dell'Associazione Rinascita per il 2000.

Art. 5 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze, in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età scelto fra la componente genitori.

Art. 6 COMPITI DEL SEGRETARIO.

Il Segretario viene eletto all'interno della componente genitori e rimane in carica fino alla durata del suo mandato. In caso di assenza sarà sostituito da un docente. Il segretario dovrà redigere il verbale nel termine massimo di sette giorni.

Art. 7 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Il Presidente e i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di accesso nell'edificio scolastico durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola stessa e dal Segretario della Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere visione di tutta la relativa documentazione.

Art. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Spetta al Presidente e in caso di impedimento, al Vicepresidente il potere di convocare, in seduta ordinaria, mediamente una volta al mese durante il periodo scolastico, il Consiglio di Istituto, possibilmente d'intesa col Presidente della Giunta Esecutiva, secondo le modalità previste dal seguente regolamento e le particolari decisioni eventualmente adottate dal Consiglio stesso.

Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, qualora il Presidente della Giunta Esecutiva o più di un terzo dei membri del Consiglio di Istituto ne facciano richiesta scritta e motivata.

Art. 9 AVVISO DI CONVOCAZIONE

Per la validità della seduta è necessario che l'avviso scritto di convocazione sia inviato a tutti i membri del Consiglio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello della seduta. Avviso della convocazione sarà anche dato al Presidente dell'assemblea dei genitori. Per quanto concerne la componente genitori, l'avviso scritto sarà consegnato agli alunni. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato d'urgenza e con qualsiasi mezzo (anche verbalmente), ma con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora della riunione.

L'avviso di convocazione deve riportare la data e l'ora della seduta, l'ordine del giorno con elencazione degli argomenti da trattare, nonché, all'ultimo punto dell'ordine stesso, le "Varie ed eventuali". L'avviso è firmato dal Preside su delega del Presidente del Consiglio d'Istituto.

Copia della convocazione del Consiglio dovrà essere inviata anche al Presidente dell'Assemblea dei Genitori e al Presidente dell'Associazione Rinascita per il 2000. Il consiglio di Istituto viene convocato alle ore 20:00.

Art. 10 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, tranne quando sono in discussione argomenti concernenti persone.

Copia dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno inviato a tutti i componenti del Consiglio di Istituto verrà affisso all'albo degli Organi Collegiali e comunque comunicato ad ogni singolo genitore della scuola tramite circolare dettata in classe. Tutte le delibere adottate dal C.I. saranno affisse all'albo degli Organi Collegiali.

Art. 11 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono tempestivamente avvisare la Scuola o un membro del Consiglio stesso, in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, decade (art.35 T.U.).

Art. 12 APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se sono presenti metà dei componenti più uno (art.37 del D.Leg.vo n.297 DEL 16.04.1994). La durata massima dell'adunanza sarà di norma tre ore.

Art. 13 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Accertata la presenza del numero legale di cui al punto precedente, il Presidente dichiara aperta la seduta che ha regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.

Art. 14 ORDINE DI DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

E' dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Solo in casi eccezionali e per motivi di gravità e urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, nell'ordine del giorno è valido inserire nuovi argomenti durante le sedute. Nelle voci "Varie ed eventuali" non devono essere trattati argomenti che approdano a votazioni.

Art. 15 MOZIONE D'ORDINE

Prima della discussione di un argomento dell'ordine del giorno, ogni membro presente del Consiglio può presentare una mozione d'ordine per chiedere il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) oppure per chiedere che la discussione dell'argomento stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione stessa. La mozione d'ordine può anche essere avanzata per qualsiasi motivo (osservanza del regolamento, aggiornamento della seduta...). La mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione nel momento in atto. Su di essa possono parlare un membro del Consiglio a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento o meno della mozione stessa si pronunzia quindi il Consiglio con votazione palese.

Art. 16 DIRITTO DI INTERVENTO

Tutti i membri del Consiglio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e solo sugli argomenti in discussione per un tempo che di norma non dovrà superare i cinque minuti, con facoltà di eventuale replica. Anche il Presidente è soggetto a tale norma alla pari dei consiglieri, ma ha tuttavia la facoltà di replicare agli oratori, quando si è posto in discussione il suo operato quale Presidente o quando si contravvenga alle norme del presente regolamento. Il Preside della Scuola ha diritto e dovere, quando ne sia espressamente richiesto, di fornire i chiarimenti necessari su tutte le questioni in discussione. Il pubblico, pur non avendo diritto di parola, può intervenire su invito del Presidente rivolto alle singole persone secondo modalità e tempi definiti di volta in volta.

Al Presidente dell'Assemblea dei Genitori e al Presidente dell'Associazione Rinascita per il 2000 o, in caso di assenza, al loro delegato formalmente designato, sarà concessa la parola in via prioritaria rispetto al pubblico sulle questioni all'ordine del giorno.

Art. 17 ESPRESSIONE DEL VOTO

L'espressione del voto ad eccezione dei casi in cui si faccia questione di persone, è palese e si effettua per alzata di mano.

Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata dalla metà più uno dei voti validamente espressi (salvo sia prescritto diversamente). Pertanto, per determinare la maggioranza assoluta (metà + 1) dei voti validamente espressi, dal numero dei membri presenti alla riunione con diritto di voto vanno detratti il numero delle dichiarazioni di astensione, gli eventuali voti nulli e le schede bianche (ove la votazione avvenga mediante scheda); quindi si confronta il numero dei voti favorevoli con quello dei voti contrari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 CONSULTAZIONE A MEZZO DI QUESTIONARI O DI REFERENDUM

Al fine di garantire una vera, reale e democratica partecipazione alla gestione della Scuola, il Consiglio di Istituto può, con apposita deliberazione e per particolari argomenti e circostanze, procedere a consultazioni preventive degli organi collegiali a livello di Istituto, del personale non docente e dei genitori degli alunni di una o più classi della Scuola, mediante questionari o per mezzo di referendum. I risultati non sono vincolanti per le deliberazioni del Consiglio.

Art. 19 CONSULTAZIONE DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI

Oltre agli specialisti di cui al quarto comma dell'art.42 del D. Leg.vo n. 297 del 16.04.1994, il Consiglio di Istituto con motivata deliberazione, può decidere di invitare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo, anche altri esperti, qualificati in particolari materie, nonché i rappresentanti ufficiali di enti, associazioni e organizzazioni locali o periferiche, legalmente costituite e riconosciute.

Tale partecipazione è tuttavia limitata all'ambito della discussione di un determinato argomento all'ordine del giorno e solo per il tempo necessario per la consultazione.

Art. 20 ASSEMBLEE DEI GENITORI

Si autorizzano in via preventiva le assemblee plenarie dell'Assemblea dei Genitori convocata in base all'art.3 del Regolamento di tale organismo.

Della riunione va data semplicemente comunicazione al Dirigente Scolastico.

Le assemblee possono svolgersi anche al sabato mattina poiché non intralciano le attività didattiche della scuola e la giornata favorisce la partecipazione dei genitori che rappresenta un obiettivo del Consiglio.

Art. 21 COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio di Istituto si avvale dalla collaborazione dell'Assemblea dei Genitori e delle sue commissioni chiedendo formalmente informazioni, opinioni e proposte su singole questioni su cui deve istituzionalmente prendere delle decisioni.

I contributi potranno pervenire sotto forma di documento scritto o in audizione diretta della Commissione coinvolta o tramite l'intervento del Presidente dell'Assemblea in Giunta o nel Consiglio stesso in base alle esigenze.

Art. 22 CONVOCAZIONE

La Giunta esecutiva si riunisce di norma una volta al mese il sabato su invito del preside almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio d'Istituto.

La giunta è convocata dal Preside in qualità di Presidente della Giunta almeno cinque giorni prima della riunione con un ordine del giorno.

Art. 23 REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE.

L'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto è deciso dalla Giunta Esecutiva sentito il parere del Presidente del Consiglio d'Istituto. La G.E. curerà in via preliminare l'apertura della posta indirizzata al Presidente del Consiglio d'Istituto, l'istruttoria e la successiva iscrizione all'ordine del giorno delle richieste o proposte ad essa pervenute.

Gli altri Organi Collegiali dell'Istituto (Consiglio di Classe, Collegio Docenti, Assemblea dei genitori), e i singoli Consiglieri, non facenti parte la Giunta, hanno diritto di prospettare alla Giunta Esecutiva, proposte di argomenti da trattare nell'ordine del giorno. La Giunta li inserisce nell'ordine del giorno, in base alle priorità e al piano di lavoro del Consiglio e in particolare terrà presente: a) scadenze improrogabili; b) possibilità di raggruppare le proposte; c) ordine di arrivo. La Giunta prepara i lavori del Consiglio e mette a disposizione di ogni membro, laddove necessario, il materiale di documentazione utile alla discussione degli argomenti e un protocollo apposito delle proposte pervenute.

Art. 24 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato su richiesta dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Istituto.